

Sentenza n. 18009 del 19 ottobre 2012 (ud 27 settembre 2012) - della
Cassazione Civile, Sez. V - Pres. MERONE Antonio - Est. BOTTA Raffaele - Pm.
SEPE Ennio Attilio

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA) - Accertamento

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE	Antonio	- Presidente	-
Dott. CAPPABIANCA	Aurelio	- Consigliere	-
Dott. GRECO	Antonio	- Consigliere	-
Dott. BOTTA	Raffaele	- rel. Consigliere	-
Dott. VALITUTTI	Antonio	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;

- ricorrente -

contro

Brevi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 43, presso l'avv. prof.
D'AYALA VALVA FRANCESCO, che, unitamente all'avv. Maurizio Leo, la
rappresenta e difende, giusta procura speciale per notaio Ernesto Sico del
18 settembre 2012, rep.n. 54132;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia (Milano - Sezione staccata di Brescia), Sez. 66, n.
142/66/07, del 12 novembre 2007, depositata il 26 novembre 2007, non
notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 27 settembre
2012 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Uditi gli avv.ti Gianna Galluzzo per l'Avvocatura Generale dello
Stato e gli avv.ti Francesco D'Ayala Valva e Maurizio Leo per la parte
controricorrente e ricorrente incidentale;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di rettifica ai
fini IVA per l'anno 1999 in ragione di supposte operazioni
soggettivamente inesistenti che avevano determinato una indebita
detrazione d'imposta. La Commissione adita accoglieva parzialmente il
ricorso. La Commissione regionale, con la sentenza in epigrafe,

accoglieva parzialmente l'appello della società contribuente.

L'amministrazione propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

La società contribuente resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, proponendo con lo stesso atto anche ricorso incidentale.

MOTIVAZIONE

Con i quattro motivi del ricorso principale, l'amministrazione denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'apodittica affermazione di insufficienza degli elementi probatori allegati dall'Ufficio, senza dar conto del relativo esame e senza tener conto del mancato assolvimento da parte contribuente dell'onere probatorio che ad essa incombeva. Il ricorso incidentale è basato su otto motivi formulati in via principale e un motivo formulato in via condizionata: con i primi sette motivi, la società contribuente contesta, sotto vari profili di violazione di legge e vizio di motivazione, il valore attribuito dalla sentenza impugnata alle movimentazioni bancarie dei soci e alla loro riferibilità ad operazioni concernenti la società; con l'ultimo motivo, si censura l'omessa pronuncia sulla domanda formulata in via subordinata di ottenere in riconoscimento dei costi corrispondenti ai maggiori ricavi accertati. Con il motivo condizionato, si lamenta la illegittimità delle sanzioni irrogate reclamando la buona fede della società.

Il ricorso principale è infondato, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui: "In tema di IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, il committente-cessionario, al quale sia contestata la detrazione dell'IVA, versata in rivalsa al soggetto, diverso dal cedente-prestatore, che tuttavia ha emesso la fattura, ha il diritto di detrarre l'imposta soltanto se provi che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un'operazione fraudolenta ed in particolare se dimostri almeno una di queste due circostanze e cioè di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionale svolta in occasione dell'operazione contestata, non sia stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati all'operazione" (Cass. [n. 8132](#) del 2011). Nel caso di specie, indipendentemente dalla questione su quale fosse il soggetto cui dovesse essere attribuito l'onere probatorio in proposito, il giudice di merito ha accertato in fatto che la società contribuente non poteva conoscere la supposta qualità di "cartiera" della società cedente, in quanto quest'ultima aveva una struttura - personale, mezzi di trasporto, uffici - che non rendeva conoscibile il carattere fraudolento delle operazioni.

Il ricorso incidentale è infondato, quanto agli otto motivi formulati in via principale, in quanto la sentenza impugnata analiticamente ha valutato le risultanze processuali in ordine alle movimentazioni bancarie e alla riferibilità delle medesime alla società, anche alla luce della ristretta compagine sociale: il giudice d'appello si è mosso, anche per quanto concerne il problema della individuazione dei costi deducibili, nelle linee tracciate in materia da questa Corte, alla cui giurisprudenza egli fa costante riferimento. Non deve essere, invece, oggetto di esame il motivo formulato in via condizionata in ragione del rigetto del ricorso principale.

Pertanto, i ricorsi vanno rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta entrambi i ricorsi, principale e incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2012

